

FOGLIO FEDERALE

Anno XIVo.

Berna, 1° aprile 1931.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale
Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.°, Bellinzona.*

Termine d'opposizione : 30 giugno 1931.

Legge federale

concernente

la dimora e il domicilio degli stranieri.

(Del 26 marzo 1931.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in esecuzione dell'art. 69 *ter* della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1929,

decreta :

CAPO I.

Della dimora, del domicilio e della tolleranza.

Art. 1.

Ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio d'un permesso di dimora o di domicilio o d'una tolleranza, ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno d'un permesso siffatto.

Art. 2.

¹ Entro tre mesi da che si trova in Svizzera, lo straniero deve notificare il suo arrivo alla polizia degli stranieri del luogo dove risiede allo scopo di regolare le condizioni della sua residenza. Gli stranieri venuti in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi e quelli che esercitano un'attività redditizia devono fare questa notificazione entro quattordici giorni, in ogni caso prima di assumere un impiego. Il Consiglio federale può parimente stabilire a tre mesi il termine di notificazione per certe categorie di persone che esercitano un'attività redditizia.

² Chiunque alloggi uno straniero a pagamento deve notificarlo immediatamente alla polizia locale. Qualora gli dia l'alloggio gratuitamente, è tenuto alla notificazione solo se lo straniero si trattiene presso di lui più d'un mese; restano riservate le disposizioni più rigorose che i Cantoni stimassero di dover emanare a questo riguardo.

³ Quando circostanze speciali lo richiedano, il Consiglio federale potrà emanare, in materia di notificazione, delle disposizioni più severe tanto per gli alloggiatori quanto per tutti gli stranieri in genere o per certe categorie di essi.

Art. 3.

¹ Per regolare le condizioni di residenza lo straniero deve presentare i suoi documenti di legittimazione. Il Consiglio federale determinerà quali documenti di legittimazione debbano essere riconosciuti; i Cantoni possono esigerne il deposito, salve le eccezioni che stabilirà il Consiglio federale.

² Lo straniero come pure il suo datore di lavoro devono informare esattamente l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso.

³ Lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

Art. 4.

L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio e la tolleranza.

Art. 5.

Il permesso di dimora può essere accordato solo a quegli stranieri che possiedono un documento di legittimazione riconosciuto e valevole. Esso può essere condizionale. Nei casi dell'articolo 25, primo capo-

verso, lettera *e*, esso può essere accordato con riserva di revoca. La sua durata è sempre limitata ; la prima volta non supererà, di regola, un anno.

Art. 6.

Anche per ottenere il permesso di domicilio è indispensabile il possesso di un documento di legittimazione riconosciuto e valevole. Il permesso è di durata illimitata e la sua concessione non può essere condizionale.

Art. 7.

¹ Agli stranieri sprovvisti di documenti di legittimazione riconosciuti e valevoli non potrà essere concessa se non una tolleranza, la cui durata è sempre limitata.

² Eccezionalmente e per ragioni speciali, potrà anche ad altri stranieri essere concessa una semplice tolleranza.

³ Di regola, lo straniero tollerato deve prestare una cauzione o fornire una garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi di diritto pubblico e per l'osservanza delle condizioni impostegli.

Art. 8.

¹ I permessi di dimora e di domicilio e le tolleranze valgono solo per il Cantone che li ha rilasciati.

² Lo straniero ha però il diritto di risiedere temporaneamente, senza obbligo di notificazione, anche in un altro Cantone, e di esercitarvi un'attività redditizia consentitagli dal Cantone che gli ha accordato il permesso, purchè non vi trasferisca il centro di quest'ultima. Quallora la residenza nell'altro Cantone non fosse temporanea o lo straniero intendesse trasferire in esso il centro della sua attività, egli dovrà prima procurarsi il suo consenso. Se l'altro Cantone reputa indesiderabile la presenza dello straniero, può proporre all'autorità federale di ritirargli il permesso di dimora o la tolleranza. Prima di decidere, l'autorità federale sentirà il parere del Cantone che li ha rilasciati.

³ Lo straniero che si trasferisca da un Cantone in un altro deve notificare, entro quattordici giorni, il suo arrivo all'autorità di polizia degli stranieri del nuovo luogo di dimora. A lui pure si applica l'articolo 3, terzo capoverso.

Art. 9.

¹ Il permesso di dimora perde ogni validità :

- a) alla sua scadenza, quando non sia stato prorogato ;
- b) se lo straniero cessa di possedere un documento di legittimazione riconosciuto e valido ;

- c) col rilascio di un permesso in un altro Cantone ;
- d) con la notificazione della partenza o quando la dimora cessi di fatto ;
- e) in seguito ad espulsione o a rimpatrio ;
- f) col ritiro previsto all'art. 8, secondo capoverso.

² Il permesso di dimora può essere revocato :

- a) quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale ;
- b) quando lo straniero non osservi una condizione impostagli all'atto della concessione del permesso o la sua condotta dia motivo a gravi lagnanze ;
- c) quando il permesso sia stato accordato soltanto con riserva di revoca.

³ Il permesso di domicilio può perdere la validità od essere revocato per le ragioni di cui al primo capoverso, lettere *b*, *c* ed *e*, e al secondo capoverso, lettera *a* ; esso cessa pure di essere valido non appena lo straniero notifichi la sua partenza o quando egli risieda effettivamente all'estero durante sei mesi ; questo termine può, a domanda presentata prima della scadenza dall'interessato, essere prolungato fino a due anni.

⁴ La tolleranza cessa o è revocata per le ragioni previste nel primo e nel secondo capoverso. Essa può essere revocata inoltre qualora lo straniero se ne renda indegno o non esistano più le ragioni per le quali egli l'ha ottenuta.

Art. 10.

¹ Lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non per le seguenti ragioni :

- a) quando egli sia stato punito dall'autorità giudiziaria per un reato o abbia abusato dell'ospitalità svizzera rendendosi colpevole di gravi o ripetute contravvenzioni ;
- b) quando in seguito a malattia mentale abbia compromesso l'ordine pubblico ;
- c) quando egli stesso, o una persona, a cui deve provvedere, sia caduto a carico dell'assistenza pubblica o privata o sia manifestamente sicuro che vi cadrà quanto prima in modo permanente.

² È solo in via eccezionale che l'espulsione sarà limitata al territorio di un Cantone.

³ La presente legge non tocca l'espulsione prevista dalla Costituzione federale nè quella pronunziata da un'autorità giudiziaria in via penale.

Art. 11.

¹ L'espulsione può essere pronunziata per un tempo indeterminato o per un termine non inferiore a due anni.

² Di regola, l'espulsione sarà estesa al coniuge della persona espulsa e a' suoi figli minori di diciott'anni. Potrà essere fatta un'eccezione specialmente quando la moglie sia svizzera di origine.

³ Le persone espulse non possono, per tutta la durata dell'espulsione, venire in Svizzera. In casi eccezionali, l'espulsione può essere sospesa o tolta intieramente, senza peraltro che con ciò sia ristabilito un permesso annullato da essa.

⁴ Nel caso previsto all'articolo 10, primo capoverso, lettera c, può essere pronunziato, invece dell'espulsione, il solo rimpatrio.

Art. 12.

¹ Lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera.

² Lo straniero è obbligato a lasciare il Cantone alla scadenza del permesso.

³ Lo straniero è inoltre tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o la proroga d'un permesso ovvero quando il permesso gli sia revocato o ritirato in applicazione dell'art. 8, secondo capoverso. In questi casi l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di partire vale solo per il territorio del Cantone; se l'autorità è federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera. L'autorità federale competente può trasformare l'ordine di lasciare un Cantone in un ordine di lasciare la Svizzera.

⁴ L'autorità assegna parimente un termine di partenza allo straniero espulso.

Art. 13.

¹ All'ordine di lasciare la Svizzera l'autorità federale può unire una restrizione d'entrata. Questa consiste nel divieto di venire in Svizzera per determinati scopi, senza aver ottenuto un permesso apposito. La durata della restrizione non può superare i due anni.

² L'autorità federale potrà vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili e di quelli che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle disposizioni sulla polizia degli stranieri. Se si tratta di infrazione a queste disposizioni, la durata del divieto non può superare i tre anni. Fin tanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso speciale dell'autorità che l'ha emanato.

Art. 14.

¹ Lo straniero che non ottemperi all'ordine di partenza, potrà essere sfrattato.

² Se non è possibile sfrattare lo straniero, si potrà internarlo. In nessun caso la durata di questo internamento potrà superare i due anni. Tuttavia, l'autorità federale può, se l'internamento le sembri inopportuno o tale da non dover durare più a lungo, obbligare l'ultimo Cantone che ha tollerata la presenza dello straniero durante un tempo relativamente lungo, a riprenderlo e a tollerarlo ulteriormente.

CAPO II.

Delle autorità e della procedura.

Art. 15.

¹ Ogni Cantone designa un'autorità cantonale di polizia degli stranieri (polizia cantonale degli stranieri), la quale esercita tutte le funzioni che non spettano a un'autorità federale o che non sono affidate dalla legislazione cantonale ad altra autorità.

² La facoltà di espellere uno straniero nonchè di rilasciare o di mantenere un permesso di dimora, di domicilio o una tolleranza sarà conferita alla polizia cantonale degli stranieri o ad un'autorità ad essa preposta. In via eccezionale e col consenso del Consiglio federale, anche delle autorità subalterne potranno essere dichiarate competenti a decidere in materia di dimora; parimente, più autorità dello stesso grado, in materia d'espulsione.

³ La polizia federale degli stranieri esercita tutte le funzioni di polizia degli stranieri non affidate ad altra autorità federale.

⁴ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia è competente, nei casi dell'art. 14, secondo capoverso, a ordinare l'internamento di stranieri a spese della Confederazione o a decidere sulla loro ulteriore tolleranza; senza il suo consenso non potranno essere sospese nè annullate le espulsioni valedoli per tutta la Svizzera.

Art. 16.

¹ Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonchè dell'eccesso della popolazione straniera.

² Prima di rilasciare un permesso che autorizzi ad assumere un impiego, si sentirà di regola il parere dell'ufficio di collocamento competente.

³ Salve le eccezioni che avesse a consentire il Consiglio federale, agli stranieri di cui si presuma che si fermeranno a lungo in Svizzera, non si rilascerà alcun permesso, prima che abbiano presentato un estratto del casellario giudiziario.

Art. 17.

¹ Anche se è previsto che lo straniero si stabilisca durevolmente in Svizzera, di regola l'autorità gli rilascerà dapprima solo un permesso di dimora. La polizia federale degli stranieri stabilirà caso per caso la data a contare dalla quale potrà essere accordato il domicilio.

² Quando questa data sia già stata stabilita o quando lo straniero possieda il permesso di domicilio, la moglie e i figli sotto i diciott'anni hanno il diritto di risiedere in Svizzera in virtù del permesso accordato al loro congiunto, semprechè facciano economia comune con lui.

Art. 18.

¹ La decisione cantonale che rifiuta un permesso è definitiva, salvo quanto dispone l'art. 21.

² I Cantoni sono competenti ad accordare di moto proprio permessi di dimora :

- a) agli stranieri che non esercitano un'attività redditizia, sino a due anni, purchè, dato lo scopo della dimora e le circostanze, sia verosimile che si tratteranno in Svizzera solo per un tempo limitato ;
agli scolari, per la durata della loro scuola ;
agli studenti, sino alla fine dei loro studi ;
agli ammalati che si trovano in stabilimenti di cura, sino alla loro uscita dallo stabilimento ;
- b) alle donne di servizio e ai famigli dei contadini, sino a cinque anni ;
- c) ai lavoratori di stagione, per una stagione, ma non oltre i nove mesi ; se l'ufficio federale dell'industria, arti e mestieri e del lavoro stabilisce che per determinati mestieri non si possa ammettere ogni anno più di un dato numero di lavoratori di stagione, nell'accordare i permessi si starà nei limiti di questo contingente.

³ Per tutti gli altri permessi occorre il consenso della polizia federale degli stranieri. Salvo disposizione contraria di essa, tutti i Cantoni possono accordare permessi nei limiti di questo consenso. Per la dimora e la tolleranza il consenso può essere subordinato a condizioni e limitazioni.

⁴ Anche nei casi in cui sia necessario il consenso della polizia federale degli stranieri, i Cantoni possono accordare in via provvisoria un permesso di dimora o una tolleranza quando l'esercizio di un'attività redditizia non ammetta indugi ; essi devono però avvertirne immediatamente la polizia federale degli stranieri.

⁵ Le autorità federali e cantonali devono sbrigare con la massima sollecitudine le domande loro presentate.

Art. 19.

¹ Qualora le decisioni menzionate nel secondo capoverso dell'articolo 15 non siano riservate al Governo cantonale o al capo di un suo Dipartimento o non sia ammesso il ricorso all'autorità federale, il diritto cantonale deve prevedere, per i casi di rifiuto, la facoltà di ricorrere a un'autorità cantonale superiore.

² Le decisioni che negano il permesso di dimora o di domicilio o la tolleranza, come pure i decreti di espulsione e le decisioni che ritirano o revocano i permessi devono essere motivati per iscritto; nei casi in cui si può ricorrere s'indicherà il termine e l'autorità di ricorso. Il ricorrente o il suo rappresentante ha il diritto di consultare gli atti, salvo che ragioni d'ordine pubblico o di sicurezza pubblica non vi si oppongano.

Art. 20.

¹ Lo straniero può ricorrere al Dipartimento federale di giustizia e polizia, che decide inappellabilmente, contro le espulsioni dalla Svizzera pronunciate in ultima istanza dalle autorità cantonali in conformità dell'articolo 10, primo capoverso. Lo stesso diritto compete a lui e agli altri interessati, nonchè al Cantone, contro tutte le decisioni della polizia federale degli stranieri.

² Il ricorso va presentato in iscritto entro trenta giorni. Il termine è calcolato in conformità all'art. 178, numero 3, della legge sulla organizzazione giudiziaria federale.

³ L'articolo 19, secondo capoverso, si applica anche alle autorità federali.

⁴ Salvo decisione contraria dell'autorità di ricorso, quest'ultimo non ha effetto sospensivo. Essa autorità può ordinare un'inchiesta completa.

Art. 21.

Se uno straniero, al quale sia stato rifiutato un permesso, dimostra in modo attendibile di cercare rifugio da una persecuzione politica, il Consiglio federale può concedergli asilo, obbligando un Cantone a tollerarlo. Esso sentirà prima il parere di questo Cantone.

Art. 22.

La presente legge non tocca il ricorso per violazione delle disposizioni di trattati internazionali di domicilio.

CAPO III.

Disposizioni penali.

Art. 23.

¹ Chiunque contraffà i documenti di legittimazione da presentare alle autorità di polizia degli stranieri o ne altera di veri o chi scientemente adopera o procura siffatti documenti falsi o alterati,

chiunque scientemente usa documenti di legittimazione autentici non destinati a lui o cede dei documenti autentici a persone che non vi hanno diritto,

chiunque, contravvenendo a un espresso divieto, mette piede in Isvizzera o vi si trattiene,

è punito con la detenzione fino a sei mesi. A questa pena può essere aggiunta la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi, si potrà infliggere solo una multa.

² Le altre infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità, si potrà prescindere da ogni pena.

Art. 24.

¹ Le infrazioni di cui all'art. 23 saranno perseguite e giudicate dai Cantoni. È applicabile la parte prima del Codice penale federale del 4 febbraio 1853. Se un'infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.

² Le infrazioni di cui all'art. 23, secondo capoverso, vanno considerate come contravvenzioni di polizia, senza iscrizione nel casellario giudiziario.

³ Nei casi poco gravi, e quando sia provato lo stato d'indigenza, le multe potranno essere condonate dai governi cantionali.

⁴ Tutte le sentenze giudiziarie, le decisioni penali di autorità amministrative e i decreti di abbandono, emessi dalle autorità cantionali in virtù dell'art. 23, primo capoverso, della presente legge, vanno immediatamente comunicati senza spese dai governi cantionali al Consiglio federale per mezzo del ministero pubblico della Confederazione.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 25.

¹ Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'applicazione delle disposizioni federali in materia di polizia degli stranieri. Esso

emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. È particolarmente autorizzato a stabilire delle norme circa :

- a) l'entrata e l'uscita degli stranieri, il controllo al confine e il piccolo traffico di confine ;
- b) l'introduzione di un libretto d'identità per gli stranieri ;
- e) la determinazione delle tasse federali e del massimo delle tasse da riscuotersi nei Cantoni ;
- d) la cooperazione della polizia degli stranieri con altre autorità, specialmente con gli uffici pubblici di collocamento, e le competenze dell'ufficio federale dell'industria, arti e mestieri e del lavoro di fronte agli uffici cantonali di collocamento nelle questioni relative al mercato del lavoro ;
- c) l'autorizzazione o l'istruzione alle autorità di polizia degli stranieri, di accordare, con riserva di revoca, permessi di dimora per i lavoratori e gli impiegati di stagione ;
- f) il trattamento particolare da usare, nel dominio della polizia degli stranieri, in confronto dei rappresentanti di Stati esteri o dei membri di organizzazioni internazionali.

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni deroganti alle norme della presente legge, per quanto concerne il domicilio degli abitanti di Stati che trattano gli Svizzeri meno favorevolmente di quello che la Svizzera tratta i loro attinenti.

³ I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge nel loro territorio ; essi designano le autorità competenti determinandone i diritti e le incombenze. Le disposizioni esecutive dei Cantoni vanno sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 26.

¹ La presente legge abroga l'ordinanza del 29 novembre 1921 sul controllo degli stranieri, modificata con i decreti del Consiglio federale del 7 dicembre 1925 e del 16 ottobre 1928, nonchè tutte le disposizioni contrarie alla legge stessa.

² Le tolleranze esistenti all'entrata in vigore della presente legge si trasformano in tolleranze conformi a quest'ultima. I permessi di dimora e di domicilio rilasciati per un tempo illimitato o limitati nella loro durata solo a scopo di controllo e non vincolati a condizioni, e i cui titolari non sono più soggetti al controllo federale sono trasformati in permessi di domicilio nel senso della presente legge. Tutti gli altri permessi valgono come permessi di dimora secondo la presente legge.

³ Le altre disposizioni vigenti al momento dell'attuazione della presente legge continuano ad avere effetto; per i divieti e le restrizioni d'entrata, il termine di cui all'art. 13, primo e secondo capoverso, comincia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della legge.

⁴ Le disposizioni penali della presente legge si applicano alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se sono più favorevoli al colpevole.

⁵ Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore. Tuttavia l'autorità che ha iniziato un procedimento può condurlo a compimento anche se, giusta la nuova legge, essa non fosse più competente.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 26 marzo 1931.

Il Presidente : STRÄULI.

Il Segretario : F. v. ERNST.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 26 marzo 1931.

Il Presidente : CHARMILLOT.

Il Segretario : KAESLIN.

Il Consiglio federale decreta :

La presente legge federale sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, capoverso secondo, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 26 marzo 1931.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

KAESLIN.

Data della pubblicazione : 1^o aprile 1931.

Termine d'opposizione : 30 giugno 1931.

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. (Del 26 marzo 1931.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1931
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.04.1931
Date	
Data	
Seite	237-247
Page	
Pagina	
Ref. No	10 149 131

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.